



COMUNE DI PABILLONIS

(Provincia del Sud Sardegna)
Via San Giovanni, 7 – 09030 Pabillonis (SU)
Codice fiscale/partita IVA 00497620922

AREA SOCIO CULTURALE
SERVIZIO SOCIALE

Telefono 070 93529205 - 03

Sito Web www.comune.pabillonis.su.it

PEC: protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it

email: servizisociali@comune.pabillonis.su.it

Legge 9 dicembre 1998, n. 431 articolo 11 – Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione – Anno 2023.

AVVISO PUBBLICO

per l'individuazione dei beneficiari dei contributi

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTE:

- la Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 29/5 del 08.09.2023, avente ad oggetto "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziata nell'anno 2023 e criteri per il funzionamento del Fondo. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11".

In ottemperanza alla propria determinazione n. del

RENDE NOTO

Che con decorrenza dal **24.10.23** e fino al **23.11.2023**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione dell'anno 2023, a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 legge 431/98 e ss.mm. e ii.

ART. 1 – DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Destinatari dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione a uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata. Il 10% delle risorse assegnate dalla Regione potrà essere attribuito ai nuclei familiari titolari di contratti di locazione a uso residenziale aventi quale oggetto unità immobiliari di proprietà pubblica. Sono comunque esclusi gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica soggetti al pagamento del canone sociale di cui alla L.R. n. 13 del 1989.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito a un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere per il

periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno 2023. Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (Ville), A/9 (castelli);

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene. Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

ART. 2 – REQUISITI ECONOMICI PER OTTENERE I BENEFICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999:

– Fascia A: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

La Circolare INPS n.35 del 03.04.2023 ha stabilito in € 563,74 il valore della pensione minima. Pertanto l'ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare per detta fascia deve essere **uguale o inferiore a € 14.657,24;**

– Fascia B: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00;

Relativamente a questa fascia, il limite di reddito è quello previsto dalla DGR n. 4/50 del 16 .02.2023 stabilito in € **16.744,00;**

ART. 3 - ISTRUTTORIA ISTANZE

Il Responsabile del procedimento provvederà all'istruttoria delle istanze pervenute, redigerà l'elenco degli idonei che sarà approvato con determinazione del Responsabile dell'Area, successivamente pubblicata all'albo pretorio e sul sito comunale per 10 gg consecutivi entro i quali chiunque ne abbia interesse potrà produrre le proprie osservazioni.

Decorso tale periodo ed esaminate eventuali osservazioni pervenute, si provvederà a determinare il fabbisogno per l'anno in corso.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'entità dei contributi sarà fissata nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A e € 2.320,00 per la fascia B. L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario. Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori. Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE. Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999). Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ($C=CA-CS$). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie, altrimenti è pari al valore calcolato.

ART. 5 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune provvederà all'erogazione del Contributo, previo accreditamento, dei fondi, da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

Qualora l'importo del finanziamento sia inferiore al fabbisogno stimato, i contributi saranno concessi in misura proporzionale, in maniera da soddisfare, anche parzialmente, tutte le richieste.

I beneficiari, al fine dell'ottenimento del contributo, saranno invitati a presentare le ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione per l'anno 2023, le quali dovranno contenere:

1. nominativo e firma del locatore;
2. nominativo del conduttore;
3. importo del canone;
4. causale;
5. periodo a cui il canone si riferisce.

ART. 6 – INCOMPATIBILITA' CON ALRE FORME DI SUSSIDIO.

Con riguardo alla previsione di cui alla DGR n. 29/5 del 08.09.2023 sull'incompatibilità del contributo in oggetto con il reddito/pensione di cittadinanza, si ribadisce che non sono ammessi a contributo gli utenti già percettori della quota affitto del reddito/pensione di cittadinanza e che la suddetta incompatibilità tra le misure di sostegno alla locazione è valutata mensilmente. Pertanto l'utente che percepisce il reddito/pensione di cittadinanza per una frazione di anno potrà essere ammesso al contributo esclusivamente con riguardo alla frazione di anno non coperta dall'altro contributo.

ART. 7 - MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINE DI SCADENZA

La richiesta del contributo in oggetto deve essere compilata dal titolare del contratto di locazione utilizzando esclusivamente il modulo di accesso allegato al presente avviso, col quale si dichiara il possesso di requisiti necessari e si allega la documentazione richiesta.

La domanda e gli allegati andranno inviati preferibilmente via mail al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it oppure all'indirizzo e-mail protocollo@comune.pabillonis.su.it o in via eccezionale presentati a mano al protocollo dell'Ente;

Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, devono essere inviate entro e non oltre il giorno 23.11.2023.

Art. 8- DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA

- Copia del contratto d'affitto regolarmente registrato;
- Ricevute avvenuto pagamento canone di locazione in possesso del locatario
- Copia del modello F23 comprovante l'avvenuto versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno in corso
- Attestazione ISEE;
- Per gli immigrati certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale o da almeno 5 anni nella Regione Sardegna;
- Fotocopia documento d'identità;

ART. 9 - CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi del DPR 445/2000, l'Amministrazione comunale procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.

In caso di dichiarazioni mendaci o inesatte, ferme restando le sanzioni penali previste dal DPR 445/2000, qualora al controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici ottenuti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

In particolare, l'amministrazione ha facoltà di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali o quant'altro dichiarato, con le dichiarazioni presenti presso gli uffici competenti.

L'Amministrazione si riserva di recuperare eventuali somme concesse a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

ART. 10 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/'98, nonché alla deliberazione della G.R. n. 29/19 del 22.09.2022 e al Decreto del Ministro del Lavori Pubblici 7 giugno 1999.

La Responsabile dell'Area Socio Culturale

Dr.ssa Monica Matta

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005